

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^

PER:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
1. AGARINI	ARIANNA	GRNRNN71B55E680K
2. APOLLONIO	ANNAMARIA	PLLNMR70H43L113A
3. BINI	FEDERICO	BNIFRC83H07D403S
4. BRACCIALI	MARIA LUISA	BRCMLS69E66A390X
5. CALZOLAI	FRANCESCA	CLAFNC72T54D612H
6. CARUSO	MARIA ELISA	CRSMLS87M62F537F
7. CASALE	ANTONELLA	CSLNNL71D66G942X
8. CASTIGLIONE	CARMELA	CSTCML67L60F839T
9. CIMBALO	STEFANIA	CMBSFN69S53F910H
10. COSENTINO	SALVATORE	CSNSVT75M05C352G
11. DE ROSA	ILENIA	DRSLNI80B56C129J
12. DINI	GAIA	DNIGAI82E69I155H
13. FRANCAVILLA	GIUSEPPE	FRNGPP71M20A662J
14. GALLO	RINO	GLLRNI68P20B602V
15. GIGANTI	CHIARA	GGNCHR79B45E573V
16. LANDINETTI	DANIELA	LNDDNL78T61F839V
17. LARGHI	MARINELLA	LRGMNL69S54F205W
18. LONGINOTTI	MARINA	LNGMRN76R54D612E
19. MADEO	DAVIDE	MDADVVD80M13H579B
20. MAGNI	MAURIZIO	MGNMRZ83B04D612O
21. MARRONI	ANDREA	MRRNDR70L20G687U
22. MASTROPASQUA	LIDIA	MSTLDI77S47L109J

23. NALDI	SUSANNA	NLDSNN71H64D612H
24. PARRI	GIORGIO	PRRGRG72D10I726O
25. PARRI	LUCIA	PRRLCU67H51C101G
26. PETRELLI	ELENA	PTRLNE85M65G752D
27. PIOVACCARI	CATERINA	PVCCRN69E54D612T
28. PORCELLI	ELISABETTA	PRCLBT74H52I712E
29. ROMANO	RAFFAELE	RMNRFL83A18H91Z
30. SANTI	ELENA	SNTLNE70S43G999P
31. SASSO	PALMA FILOMENA	SSSPMF71L64A509V
32. SCIARRINI	SABRINA	SCRSRN67E66C765V
33. SCILABRA	CARMELO	SCLCML77S14H269E
34. SORBI	NOEMI	SRBNMO77C56G702V

Tutti rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), e dall'Avv. Francesca Virga (C.F. VRGFNC90R49H501N) del foro di Roma, come da mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indicano i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e francescavirga@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrenti-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (00153) – **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA (C.F. 80022410486)**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, con sede in Via Mannelli n. 113 (50136) Firenze, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12 (00186), con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistenti-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: ALFEI MARCO, residente in [REDACTED]

[REDACTED];

^

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Dell'Avviso M.I.M. – U.S.R. per la Toscana prot. n. 2590 del 14.02.2025 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Toscana, nella parte in cui non risultano inseriti i nominativi dei ricorrenti;
2. Dell'Avviso prot. n. 3347 del 26.02.2025 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha reso noto il calendario della convocazione della prova orale del concorso indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Toscana, nella parte lesiva per i ricorrenti;
3. Degli Avvisi pubblicati sul sito istituzionale con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha reso noti gli esiti delle prove orali del 21.03.2025, 24.03.2025, 31.03.2025, 04.04.2025 e 07.04.2025 e i relativi punteggi, nelle parti lesive per i ricorrenti;
4. Dei provvedimenti impliciti, di data e protocollo sconosciuti, di non ammissione dei ricorrenti alla prova orale del concorso *de quo*;
5. Dei giudizi negativi comminati ai ricorrenti in relazione alla prova scritta sostenuta, che hanno cagionato il loro mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Toscana;
6. Del verbale n. 20 di scioglimento dell'anonimato del 11.02.2025, acquisito mediante accesso agli atti, nella parte lesiva per i ricorrenti e in violazione dell'art. 7 comma 7 del D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023;
7. Del verbale svolgimento della prova scritta dell'I.S. "Salvemini – D'Aosta", acquisito mediante accesso agli atti, per difformità di contenuto rispetto al verbale n. 20 di scioglimento dell'anonimato del 11.02.2025, nella parte lesiva per i ricorrenti;
8. Del verbale n. 18 del 10/02/2025, acquisito mediante accesso agli atti, nella parte lesiva

per i ricorrenti;

9. Del verbale n. 4 del 19.11.2024 di approvazione della griglia di valutazione della prova scritta, acquisito mediante accesso agli atti, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti;

10. Dei verbali di correzione e valutazione della prova scritta sostenuta dai ricorrenti, acquisiti mediante accesso agli atti, nella parte lesiva per i predetti;

11. Dei Verbali di aula relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti, acquisiti mediante accesso agli atti, nella parte loro lesiva;

12. Del registro delle operazioni della commissione esaminatrice, fornito in riscontro all'accesso agli atti, nella parte lesiva per i ricorrenti;

13. Del verbale n. 1 del 22.05.2024 di insediamento della commissione esaminatrice, acquisito mediante accesso agli atti, nella parte in cui vi hanno preso parte Commissari versanti in situazione di incompatibilità;

14. Di tutti i Verbali acquisiti mediante accesso agli atti, nella parte in cui vi hanno preso parte Commissari versanti in situazione di incompatibilità;

15. Della Nota M.I.M. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 73805 del 26.03.2025 e dei relativi allegati con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso, in riscontro all'istanza di accesso agli atti formulata, copia dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico dei quesiti della prova scritta e relativo collaudo, nonché copia del verbale di estrazione in piattaforma CINECA, nella parte lesiva per i ricorrenti per violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità;

16. Dei verbali n. 1 del 17.10.2024, n. 2 del 23.10.2024, n. 3 del 25.10.2024 e n. 4 del 25.10.2024, acquisiti mediante accesso agli atti, con i quali il Comitato Tecnico Scientifico ha proceduto al collaudo dei quesiti costituenti la prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023, nella parte lesiva per i ricorrenti in quanto in violazione del D.P.R. n. 487/1994;

17. Del verbale del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 179033 del 28.10.2024, trasmesso in riscontro all'istanza di accesso agli atti di cui al prot. n. 73805 del 26.03.2025, recante l'estrazione dei quesiti della prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023, nella parte lesiva per i ricorrenti in quanto in violazione del D.P.R. n. 487/1994;

18. Per quel che occorrer possa, del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e

del Merito prot. n. 2788 del 18.12.2023 recante bando di indizione del “*Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali*” nella parte in cui, all’art. 7, disciplina le modalità di svolgimento e di superamento della prova scritta;

19. Per quel che occorrer possa, del D.M. 13.10.2022 n. 194 recante “*Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*” nella parte in cui, all’art. 7, disciplina le modalità di svolgimento e superamento della prova scritta;

20. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all’art. 10 del concorso *de quo* per la regione Toscana.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

I ricorrenti sono tutti candidati al concorso ordinario per Dirigenti Scolastici di cui al Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2788 del 18 dicembre 2023, indetto per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, in attuazione del Decreto 13 ottobre 2022 n. 194 del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (*cf. doc.ti 1 - 2: D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023; D.M. n. 194 del 13.10.2022*).

L’art. 3 rubricato “Organizzazione del concorso e determinazione del contingente”, prevedeva quanto segue:

<<1. La procedura concorsuale indetta con il presente bando nazionale, si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale esclusivamente presso gli USR che hanno posti da mettere a concorso, individuati nella tabella al successivo comma 4. 2. Ciascun USR è responsabile della procedura e cura l’organizzazione del concorso, inclusa l’eventuale prova preselettiva di cui al successivo articolo 6. In particolare, l’USR nomina le Commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito e procede alle esclusioni previste dal precedente articolo 2, comma 6. 3. Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale per la presente procedura ordinaria di reclutamento è determinato in n. 587 posti complessivi, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e in

relazione all'autorizzazione di cui al DPCM 3 ottobre 2023, registrato con n. 2839 alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023. 4. Il contingente complessivo indicato al precedente comma 3 è ripartito a livello regionale come indicato in tabella, secondo i dati risultanti ai sistemi informativi del Ministero alla data del presente bando, fatti salvi gli esiti della annuale mobilità interregionale ordinaria prevista dal vigente CCNL relativo al personale dirigente scolastico dell'Area Istruzione e Ricerca e l'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali. 5. Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento delle prove concorsuali sono rese note mediante appositi avvisi, con valore di notifica a tutti gli effetti, da pubblicarsi sul sito internet di ciascun USR competente nonché sul Portale INPA. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6. I candidati devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame per ciascuna prova di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8 muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché ricevuta attestante il versamento del contributo di cui all'articolo 4, comma 3 del presente bando. 6. Le prove scritte di cui al presente bando si svolgono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale utilizzata per lo svolgimento delle prove, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle medesime, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, gli USR procedono nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 e articolo 13, comma 2 del DPR. 7. Le prove previste dal presente bando non possono aver luogo nei giorni di festività religiose nonché nei giorni festivi nazionali come disciplinato dall'articolo 7, comma 2 del DPR. 8. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una delle prove nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. 9. La vigilanza durante le prove di cui al presente bando è affidata dall'USR secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 5 del DPR. 10. I programmi concorsuali sono indicati all'articolo 7, comma 2 del DM>>.

Il concorso, bandito a livello nazionale, si svolge pertanto in tutte le sue fasi a livello regionale.

Nello specifico, per la regione Toscana di partecipazione dei ricorrenti, venivano messi a bando 54 posti.

I ricorrenti, ammessi alla procedura concorsuale, superavano la prova preselettiva prevista

dall'art. 6 del Bando e venivano ammessi a sostenere la prova scritta, calendarizzata a livello nazionale per la data unica del 30.10.2024.

L'art. 7 del bando regolava le modalità di svolgimento della prova scritta, così prevedendo:

<<1. La prova scritta, predisposta ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c) del DM, si svolge mediante l'ausilio di mezzi informatizzati con identiche modalità in ciascuna sede individuata nell'USR presso il quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione.

2. La prova scritta ha la durata di 180 minuti e consiste in cinque quesiti a risposta aperta, vertenti sugli ambiti di cui all'articolo 7, comma 2 del DM, e in due quesiti in lingua inglese di cui al comma 3 del medesimo articolo. Ciascuno dei due quesiti in lingua inglese è strutturato in cinque domande a risposta multipla volte a verificare la comprensione di un testo fornito ai candidati almeno di livello B2 del CEFR. Al termine dei 180 minuti il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può modificare il contenuto della propria prova.

3. Ciascuno dei cinque quesiti a risposta aperta può vertere su un singolo ambito disciplinare ovvero su più ambiti disciplinari tra quelli indicati all'articolo 7, comma 2 del DM.

4. Nel corso della prova scritta, i candidati non possono comunicare tra loro e possono utilizzare, esclusivamente, leggi e atti aventi forza di legge, purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non devono riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi fonti di rango secondario e contratti collettivi nazionali di lavoro, circolari ovvero note ministeriali, manuali, supporti cartacei, appunti manoscritti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. Non sono altresì ammessi telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. In caso di violazione, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

5. Per la valutazione della prova scritta le Commissioni esaminatrici dispongono di 100 punti. A ciascuno dei cinque quesiti a risposta aperta della prova scritta, la Commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua inglese la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70

punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

6. I quadri di riferimento di cui all'art. 10, comma 2, lettera d) del DM, in base ai quali sono costruite e valutate la prova scritta e la prova orale, sono pubblicati sul sito internet del Ministero, sul sito dell'USR nonché sul Portale INPA, prima della data fissata per lo svolgimento della prova scritta.

7. terminate le correzioni ed attribuite le relative valutazioni da parte delle Commissioni esaminatrici, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle operazioni, ciascun USR rende noto a ciascun candidato il voto conseguito nella prova scritta e pubblica l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, garantendo la tutela dei dati personali degli stessi.

8. I candidati ammessi alla prova orale ricevono dal competente USR convocazione con indicazione di data, sede e orario di svolgimento.>>.

In prossimità dello svolgimento della prova scritta, il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicava i quadri di riferimento e le istruzioni per i candidati (***cfr. doc.ti 3- 4: Quadri di riferimento prova scritta; Istruzioni candidati***).

In data 30.10.2024 i ricorrenti si recavano presso le sedi assegnate per lo svolgimento della prova scritta, secondo le indicazioni fornite dal Ministero resistente.

In tale sede, si evidenziano già nella presente esposizione dei fatti le irregolari modalità di svolgimento della prova scritta, che è stata caratterizzata da una palese violazione del principio dell'anonimato.

• RICOSTRUZIONE IN FATTO DELLE MODALITÀ DI CONSEGNA DEI CODICI ANONIMI AI CANDIDATI.

Nella fase immediatamente precedente l'avvio della prova scritta, i candidati venivano identificati e, proprio in tale sede, contestualmente alla dichiarazione del proprio nominativo, veniva loro assegnato il codice segreto non celato ed immediatamente visibile ai componenti della Commissione.

Le istruzioni per i candidati pubblicate sul sito istituzionale del Ministero prevedevano, con riferimento alla fase di identificazione, che ad ogni candidato veniva consegnato in primo luogo il proprio modulo anagrafico.

Con riferimento al codice anonimo, veniva così previsto: <<A ciascun candidato verrà inoltre fatto estrarre un modulo contenente un codice anonimo, che gli sarà quindi consegnato. Lo scopo di questo codice anonimo è duplice. Il primo è quello di disaccoppiare la prova dall'identità del candidato che la svolge. Il secondo è quello di assicurare la non ripudiabilità della prova. Al candidato verrà consegnata una bustina internografata nella quale conservare entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la bustina>>.

Le istruzioni operative indicavano espressamente la consegna di un “modulo”, che all'interno avrebbe dovuto contenere il detto codice anonimo, presumibilmente celato.

Tale circostanza non si è verificata nel caso di specie, considerato che la consegna del detto codice non avveniva all'interno di alcuna busta, essendo consegnato a mano o talvolta estratto da urne visibili a tutti i candidati.

Il codice, pertanto, che doveva rimanere “segreto” o, meglio, non conosciuto dai componenti della commissione, in realtà veniva consegnato ai candidati in modo palese, tale da poter abbinare sin prima dell'inizio della prova scritta il codice al singolo candidato.

Il codice consegnato dai commissari non poteva pertanto definirsi “segreto”, considerato che la consegna del predetto avveniva contestualmente all'identificazione del candidato e rendeva pertanto già possibile l'associazione del codice al candidato prima dell'espletamento della prova scritta.

A differenza di altre procedure concorsuali, nelle quali il codice segreto veniva consegnato in busta chiusa, nell'ambito della prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 i codici anonimi erano visibili a tutti i commissari e, per tali motivi, idonei a rivelare l'identità dei candidati già in un momento precedente l'avvio della procedura di scioglimento dell'anonimato.

La condotta dell'Amministrazione resistente è pertanto palesemente lesiva del principio dell'anonimato, considerato che lo scioglimento dell'anonimato doveva avvenire esclusivamente nella riunione a ciò deputata, circostanza non verificatasi nel caso di specie, considerato che la commissione ha apertamente violato tale principio già precedentemente l'avvio della prova scritta.

La violazione perpetrata dall'Amministrazione in danno dei candidati alla prova scritta *de qua* è notevole ed ha pregiudicato il loro diritto allo svolgimento di una prova di concorso trasparente.

Con Avviso prot. n. 2590 del 14.02.2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Toscana pubblicava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, dal cui novero

venivano esclusi gli odierni ricorrenti, i quali apprendevano solo in tale sede di non aver superato la prova scritta per mancato superamento della soglia di 70/100 (*cfr. doc. 5: Avviso M.I.M. – U.S.R. Toscana prot. n. 2590 del 14.02.2025 e allegato*).

Con successivo Avviso prot. n. 3347 del 26.02.2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Toscana rendeva note le date per la convocazione alla prova orale, calendarizzata a decorrere dal 21/03/2025 sino al 09/05/2025 (*cfr. doc. 6: Avviso M.I.M. – U.S.R. Toscana prot. n. 3347 del 26.02.2025*).

Con successivi Avvisi pubblicati sul sito istituzionale, il M.I.M. – U.S.R. Toscana rendeva noti gli esiti delle prove orali svolte, con i relativi punteggi (*cfr. doc. 7: Avvisi esiti prove orali*).

Gli odierni ricorrenti, essendo venuti a conoscenza del mancato superamento della prova scritta del concorso per Dirigenti scolastici per cui è causa, trasmettevano tramite lo Scrivente un'istanza di accesso agli atti, al fine di prendere visione della valutazione del proprio elaborato e di tutti gli atti della procedura.

L'Amministrazione resistente, in parziale riscontro di quanto richiesto, trasmetteva gli atti della procedura, limitandosi per alcuni candidati ad un riscontro parziale dell'istanza.

Tra gli atti consegnati, si segnalano i seguenti:

- Copia dell'elaborato della prova scritta sostenuta;
- Copia della scheda di valutazione della prova scritta sostenuta;
- Copia del verbale della riunione del 11/02/2025 di scioglimento dell'anonimato;
- Copia del verbale n. 4 della riunione del 19/11/2024 di approvazione dei criteri di valutazione della prova scritta;
- Copia dei verbali di aula di svolgimento della prova scritta;
- Copia dei verbali nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 di svolgimento della correzione degli elaborati e verbale n. 19 di chiusura delle operazioni di correzione;
- Registro delle operazioni della commissione esaminatrice.

Pur tuttavia, non veniva trasmessa copia della documentazione relativa alla gestione informatica della procedura concorsuale.

Dalla analisi degli atti forniti dall'Amministrazione resistente sono emerse numerose incongruenze ed anomalie in sede di svolgimento della prova scritta, a partire dal momento dello

scioglimento dell'anonimato sino alle irregolarità evidenziate in fase di correzione degli elaborati.

Lo svolgimento della prova scritta è stato caratterizzato da evidenti anomalie tali da dover essere portate all'attenzione dell'Ecc.mo Collegio, per le motivazioni esposte nel prosieguo del presente atto.

Sulla base delle illegittimità riscontrate i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, ricorrono innanzi a Codesto Ecc.mo T.A.R. adito chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 2, DEL D.M. N. 194/2022. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con il presente motivo di censura si evidenzia all'Ill.mo T.A.R. adito la mancanza di trasparenza in relazione alla formulazione ed estrazione dei quesiti da somministrare ai candidati.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del D.M. n. 194/2022:

<<...2. Il Comitato tecnico-scientifico: a) predispone i quesiti, in numero pari a tre volte il numero dei candidati, da cui si estraggono a sorte i quesiti da somministrare il giorno dello svolgimento della prova scritta; b) redige i quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 7, comma 1, e quelli a risposta multipla di cui all'articolo 6, comma 6, ovvero valida i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione può essere demandata dal Ministero a soggetti esterni; c) redige i quesiti a risposta chiusa in lingua inglese di cui all'articolo 7, comma 3; d) definisce i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate la prova scritta e la prova orale, da pubblicarsi prima dello svolgimento delle prove...>>.

L'art. 11 del D.P.R. n. 487/1994 così sancisce: *<<1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata di cui al comma 4, la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile. La commissione prepara tre*

tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati....>>.

La Commissione si sarebbe dovuta attenere alle disposizioni di legge sopra richiamate e pertanto avrebbe dovuto predisporre i quesiti in numero pari a tre volte il numero di candidati, da sorteggiare contestualmente alla prova e pertanto “prima dell’inizio delle prove concorsuali”.

In mancanza di trasparenza in ordine alla predisposizione dei quesiti e al relativo sorteggio, la Scrivente difesa trasmetteva un’istanza di accesso agli atti al fine di estrarre tutti i verbali del Comitato Tecnico Scientifico recanti la scelta, somministrazione ed estrazione dei quesiti (*cf. doc. 8: Istanza di accesso agli atti CTS*).

Con Nota prot. n. 73805 del 26.03.2025 che in tale sede si impugna, il Ministero dell’Istruzione e del Merito forniva riscontro a quanto richiesto, trasmettendo quanto segue (*cf. doc. 9: Nota M.I.M. prot. n. 73805 del 26.03.2025 e allegati*):

1. Copia dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico dei quesiti costituenti la prova scritta ai sensi dell’art. 10 del D.M. 13.10.2022 n. 194 e relativo collaudo;
2. Copia del verbale di estrazione in piattaforma informatica CINECA, a cui hanno avuto accesso telematicamente i candidati il giorno della prova, dei quesiti da somministrare il giorno dello svolgimento della prova scritta del concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici (DDG n. 2788/2023).

Con riferimento al punto n. 1), il Ministero resistente trasmetteva i verbali della sessione n. 1, 2, 3 e 4 tenutesi rispettivamente nelle date del 17.10.2024, 23.10.2024 e 25.10.2024.

Come emerge dal verbale n. 179033 del 28.10.2024, l’estrazione dei quesiti da somministrare il giorno di svolgimento della prova avveniva nella medesima data, mediante accesso alla piattaforma CINECA alle ore **11:10** ed estrazione dei relativi quesiti, poi somministrati a ciascuna commissione esaminatrice.

La seduta veniva sciolta in data 28.10.2024, alle ore **11:20**.

Il verbale in atti dimostra chiaramente che i quesiti venivano collaudati a partire da più di dieci giorni precedenti lo svolgimento della prova, per essere poi estratti due giorni prima della stessa, in un lasso temporale di **dieci minuti**.

Le tempistiche esigue per l'estrazione dei quesiti dimostrano come la procedura di estrazione dei predetti poteva e doveva avvenire il medesimo giorno di svolgimento della prova, non essendovi alcuna necessità di procedere a tale adempimento nelle 48 ore precedenti l'avvio del concorso.

Non si comprende peraltro come, sia nella fase di collaudo che in quella di estrazione dei quesiti, erano presenti i referenti del Consorzio CINECA e non già testimoni ad assistere alle dette procedure amministrative.

Il Ministero è incorso in aperta violazione di legge, laddove il D.P.R. n. 487/1994 prescrive chiaramente l'obbligatorietà della scelta della traccia "da sottoporre ai candidati ... tramite sorteggio da parte di almeno due candidati", circostanza nel caso di specie non verificatasi.

La condotta della resistente Amministrazione è carente di trasparenza ed imparzialità, tenuto conto che il Comitato Tecnico Scientifico avrebbe dovuto procedere all'estrazione dei suddetti quesiti in prossimità della prova e, pertanto, poche ore prima dell'avvio della procedura nella medesima data del 30.10.2024, in presenza di testimoni, come previsto per legge.

In tal modo, vi sono fondati dubbi che sia venuta meno la segretezza degli atti concorsuali, considerato che tutte le commissioni esaminatrici erano a conoscenza dei quesiti estratti per la prova ben due giorni antecedenti l'avvio della procedura.

Tale circostanza è stata portata altresì all'attenzione di un'interrogazione parlamentare, ove è stato rilevato quanto segue: <<... rendere ancora più torbida la situazione, c'è un'indiscrezione che sta facendo il giro dei social: pare che le tracce della prova scritta siano state inviate dal Cineca agli uffici scolastici regionali ben 48 ore prima del loro svolgimento; se queste voci trovassero conferma, ci si troverebbe di fronte a una gestione della selezione quantomeno discutibile, che mette in dubbio la trasparenza dell'intero concorso;...>> (***cf. doc. 10: Interrogazione parlamentare***).

Non vi è pertanto alcuna certezza in ordine alla "segretezza del contenuto dei quesiti estratti", considerato che le modalità di collaudo ed estrazione delle domande dimostrano chiaramente come

la resistente Amministrazione abbia adottato criteri contrastanti con i principi di trasparenza ed imparzialità.

La prova scritta del concorso per Dirigenti scolastici si è dunque tenuta sulla base di quesiti collaudati ed estratti all'esito di una procedura che contrasta apertamente con le disposizioni applicabili *de qua*, tenuto conto delle illegittimità correlate sia al momento dell'estrazione dei quesiti che all'assenza di testimoni all'interno dell'aula.

Sulla base della presente censura, considerato che la prova scritta si è tenuta sulla base di quesiti estratti in contrasto con il D.P.R. n. 487/1994, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito di voler disporre, in accoglimento del ricorso, la riformulazione dei predetti alla presenza di testimoni e in prossimità della prova scritta, da ripetere in considerazione delle illegittimità rilevate.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, PUBBLICITÀ E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO. VIOLAZIONE DELL'ART. 19, COMMA 5, DEL D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONevolezza, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA.

La resistente Amministrazione è incorsa nella violazione del principio dell'anonimato sin dalla fase precedente lo svolgimento della prova scritta del concorso *de quo*.

Secondo le indicazioni operative diramate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, a seguito dell'identificazione dal candidato, quest'ultimo era chiamato ad estrarre da un'urna – contenente un numero di codici anonimi pari a tre volte i candidati nell'aula - il proprio codice anonimo, da riporre poi nella busta internografata unitamente alla scheda anagrafica.

Del momento della consegna del predetto codice non vi è univocità tra le varie aule di svolgimento della prova; si evidenzia difatti, a titolo esemplificativo, che nell'aula del Liceo Scientifico "F. Enriques" i candidati venivano invitati ad estrarre il detto codice da un'urna.

Il codice personale anonimo veniva poi fatto inserire all'interno di una busta internografata unitamente al modulo anagrafico anch'esso consegnato dalla commissione esaminatrice.

In altre aule, non è dato sapere come sia avvenuta la consegna del codice anonimo, come si evince ad esempio dall'aula dell'I.S. "Salvemini", nel cui verbale si dà atto della mera fase di riconoscimento dei candidati, avvenuta mediante esibizione del documento di riconoscimento e del codice fiscale (*cfr. doc. 11: Verbale I.S. "Salvemini"*).

Non vi è alcuna menzione, all'interno del verbale di aula, delle modalità di consegna del codice anonimo ai candidati.

Come esposto nella parte in fatto, il codice anonimo, che avrebbe dovuto essere segreto e garantire pertanto l'anonimato, non veniva consegnato in busta chiusa, ma fatto estrarre da un'urna dinanzi a tutta la commissione.

Dunque, già nella fase precedente l'avvio della prova scritta, la commissione esaminatrice assisteva alla consegna dei codici anonimi ai singoli candidati, con la conseguenza che poteva essere ben a conoscenza della corrispondenza tra questi ultimi e il rispettivo nominativo.

Si consideri che, a differenza del concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, il numero di candidati alla procedura *de qua* convocati in ciascuna aula era esiguo, **sino ad un massimo di 15/20 candidati**, circostanza che rendeva più che agevole da parte della commissione esaminatrice associare il codice anonimo a quello nominativo.

Se solo si analizza il contenuto dei verbali di aula forniti dalla resistente Amministrazione in riscontro alle istanze di accesso agli atti, sono rese dichiarazioni incongruenti laddove, con riferimento ad alcune aule, non sono esplicitate le modalità di consegna di tali codici anonimi, mentre per altre aule la commissione ha deliberato di far estrarre da un'urna il detto codice "anonimo", della cui integrità non è dato sapere.

La resistente Amministrazione è in tal modo incorso nella violazione del principio dell'anonimato in quanto, in fase di identificazione dei candidati, ha reso possibile la conoscibilità e l'associazione del codice "segreto" a ciascun candidato, tenuto conto che il predetto doveva essere segretamente custodito all'interno di una busta chiusa.

Come esplicitato all'interno del verbale di aula del Liceo "Enriques": <<...*Dopo le operazioni di riconoscimento ciascun candidato ha firmato il registro d'aula cartaceo ed il responsabile tecnico d'aula ha spuntato la presenza del candidato sul registro elettronico. Il presidente del Comitato ha consegnato una busta internografata e la stampa del modulo anagrafico e ha invitato il candidato*

appena identificato ad estrarre da un'urna a ciò predisposta un codice personale anonimo. Ciascun candidato è stato invitato ad inserire i due stampati all'interno della busta senza sigillarla>> (cfr. doc. 12: Verbale Liceo "Enriques").

Il contenuto del detto verbale dimostra che:

1. L'estrazione del codice anonimo è avvenuta contestualmente alla identificazione e, pertanto, in associazione al nominativo;
2. Il detto codice non si trovava all'interno di una busta chiusa sigillata, come avrebbe dovuto nel rispetto del principio dell'anonimato.

Con riferimento agli altri verbali di aula consegnati, non è dato sapere in quale momento sia stato consegnato il codice anonimo associato al nominativo, essendo osservata la seguente scansione temporale:

- Identificazione dei candidati mediante esibizione del documento di identità e del codice fiscale: **in tale fase è avvenuta la consegna/estrazione del "foglietto" recante il codice identificativo da parte della commissione esaminatrice a ciascun candidato e contestualmente alla identificazione e pertanto in associazione al nominativo;**

- Lettura degli adempimenti dei candidati durante lo svolgimento delle prove;
- Avvio delle postazioni d'aula;
- Avvio della fase di riconoscimento dei candidati, all'esito della quale i candidati venivano invitati a prendere posto;
- Firma entrata nel registro di aula cartaceo;
- Consegna dei dispositivi elettronici;
- Lettura delle istruzioni per lo svolgimento della prova scritta;
- Chiusura dell'aula di svolgimento ed avvio della prova.

Non è dato sapere, dai verbali di aula consegnati dalla resistente Amministrazione, in quale momento sia stato consegnato il codice anonimo associato al nominativo, tenuto conto che i detti verbali sono evidentemente generici, nella parte in cui viene dichiarato che <<...Dopo le operazioni di riconoscimento ciascun candidato ha firmato il registro d'aula cartaceo ed il responsabile tecnico d'aula ha spuntato la presenza del candidato sul registro elettronico. Al termine delle operazioni di cui sopra, il candidato è stato invitato a prendere posto...>>.

Il “foglietto” contenente il codice anonimo in fase di identificazione è stato talvolta estratto da un’urna, mentre nei verbali di altre aule non vengono in alcun modo esplicitate le modalità di consegna da parte della commissione che, si ribadisce, non consegnava in ogni caso i detti codici in buste sigillate.

La resistente Amministrazione è incorsa in una manifesta violazione del principio dell’anonimato, tenuto conto che l’avvio della prova scritta è stato preceduto dalla consegna dei codici anonimi associati ai nominativi dei singoli candidati che, dato il numero esiguo di partecipanti in ciascuna aula, erano così facilmente individuabili.

Tale modalità di svolgimento della prova confligge con il principio dell’anonimato nell’ambito delle procedure concorsuali che, sulla base dell’orientamento consolidato della Giurisprudenza Amministrativa, deve seguire determinati criteri.

Il Consiglio di Stato, ai fini della verifica del rispetto del principio dell’anonimato, ha ritenuto rilevanti i seguenti comportamenti da parte di una commissione esaminatrice di concorso: <<[...] - l’annotazione sull’elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, del codice alfanumerico riservato attribuito a ciascuno; codice la cui funzione era quella di consentire solo ex post l’abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta, mentre alla conclusione della procedura la Commissione si era trovata in possesso di un elenco alfabetico in cui un codice alfanumerico contrassegnante l’elaborato era inequivocabilmente associato al nome del candidato; - il ritiro delle buste e il loro posizionamento nei vari contenitori seguendo l’ordine alfabetico dei singoli candidati, con conseguente possibilità di rintracciare con sicurezza la scatola in cui era stata collocata la prova consegnata da ciascun candidato. 7.2.2.1. In definitiva, la soglia di criticità è stata ritenuta superata per l’astratta possibilità che la presenza di un elenco identificativo e il collegamento al codice del test di ciascun candidato, unitamente alla circostanza che i test erano stato consegnati e ritirati e che le buste erano state conservate in ordine alfabetico, consentissero la rintracciabilità a fini non leciti della scheda-risposta di ciascun candidato. [...]>> (Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 7152/2019).

Nella fattispecie *de qua*, la soglia di criticità si ritiene superata in considerazione della possibilità che la presenza dell’elenco identificativo recante i nominativi dei candidati sia collegato

al codice anonimo di ciascun aspirante D.S., tenuto conto della consegna di questi ultimi alla presenza di ciascun commissario e contestualmente alla identificazione dei candidati.

Ma vi è di più!

Come attestato nel verbale dello svolgimento della prova scritta nel Liceo “Enriques”, gli aspiranti D.S. venivano invitati ad inserire il codice anonimo e il modulo anagrafico nella busta, senza sigillarla.

Le dette buste venivano collocate, aperte, dinanzi alla Commissione fino alla chiusura della prova scritta, per poi essere poste in un bustone più grande presumibilmente a seguito della loro chiusura, della quale ai candidati non era dato verificare.

Le modalità di svolgimento della prova scritta sono poco trasparenti, tenuto conto che l’inserimento nella medesima busta del codice anonimo e del codice recante il nominativo del candidato dimostra che all’atto di apertura delle buste la commissione era ben in grado di associare l’elaborato al nominativo del singolo candidato, in aperta violazione del principio dell’anonimato.

Si evidenzia in ogni caso che ogni aula ha operato in maniera diversa e che pertanto non vi è stata univocità nella determinazione dei criteri da seguire in fase di consegna del codice anonimo; difatti, in altre aule, la busta piccola ove riporre il codice veniva mantenuta aperta alla postazione sino al termine della prova.

Dalle modalità di svolgimento della procedura di scioglimento dell’anonimato non si comprende quale possa essere stato l’iter seguito dalla commissione per l’esecuzione di tale procedura, tenuto conto peraltro delle dubbie modalità di apertura e verifica dei plichi successive alla conclusione della prova.

Se solo si analizza il contenuto dei verbali di aula e quello di scioglimento dell’anonimato, emergono gravi incongruenze.

Si analizzi in primo luogo il verbale n. 20 del 11/02/2025 di scioglimento dell’anonimato, ove la commissione dichiara di procedere allo scioglimento dell’anonimato delle prove, secondo la seguente scansione temporale: <<...*In primo luogo, si accerta la presenza di tutte le buste piccole presenti in ciascun plico. Tutte le buste grandi, le buste intermedie e le buste piccole sono risultate perfettamente sigillate. Si precisa che la busta grande proveniente dall’IS Salvemini D’Aosta di Firenze è risultata aperta poiché, al fine di soddisfare la richiesta di accesso agli atti presentata*

dalla candidata esclusa Castiglione, l'USR ha proceduto alla sua apertura come da verbale rinvenuto all'interno del medesimo plico. Si dà atto, comunque, che la busta intermedia contenente tutte le buste piccole e tutte le buste piccole stesse sono risultate perfettamente sigillate....>> (cfr. doc. 13: Verbale n. 20 anonimato).

La commissione ha dichiarato che la seduta veniva chiusa alle ore 12:55 del 11/02/2025 e di aver demandato <<...al competente ufficio dell'USR Toscana di provvedere alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, come da allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale>>.

Con riferimento a quanto dichiarato nel verbale di scioglimento dell'anonimato, vi è una palese incongruenza e difformità rispetto a quanto contenuto nel verbale di aula dell'IS "Salvemini D'Aosta", ove non risulta aver partecipato la candidata Castiglione.

Nel detto verbale di aula, la commissione ha attestato difatti quanto segue. <<Alle ore 15.20 la candidata Calzolari Stefania è stata colta dalla Commissione a consultare dei foglietti contenenti appunti; altri ne venivano scoperti all'interno del codice (non rinvenuti in sede di controllo del codice prima dell'inizio della prova). Di conseguenza, la sua prova è stata annullata, la candidata è stata allontanata dall'aula con esclusione dal concorso>>.

Anche nella descrizione degli allegati si fa riferimento alla "bustina contenente anagrafica e codice anonimo della candidata esclusa Calzolari Stefania".

Tale "bustina" sembrerebbe essere stata inserita nel "bustone" separatamente dalla busta intermedia contenente tutte le altre "bustine" dei candidati che hanno svolto regolarmente la prova.

Vi è una evidente contraddizione negli atti consegnati dalla resistente Amministrazione la quale, nel verbale di scioglimento dell'anonimato, attesta di aver estratto la "bustina" della Castiglione, ai fini dell'accesso agli atti, "come da verbale rinvenuto all'interno del medesimo plico", del quale però non vi è contezza.

La gravità della condotta dell'Amministrazione si rinviene anche e soprattutto nella circostanza per cui la detta "busta grande proveniente dall'IS Salvemini D'Aosta di Firenze è risultata aperta" per garantire l'accesso agli atti.

Non si comprendono le ragioni dell'apertura di tale busta, né tantomeno le modalità di esplicazione della procedura di accesso agli atti, tenuto conto che nel verbale non è dichiarato alcuna altra informazione idonea a chiarire le modalità di apertura delle buste.

La busta contenente le singole bustine doveva pervenire chiusa al momento dello scioglimento dell'anonimato, al fine di consentire alla commissione di operare nel rispetto delle disposizioni di legge.

Si riporta di seguito l'estratto del manuale della commissione giudicatrice, dal quale emergono chiaramente i passaggi che la commissione era tenuta ad osservare a seguito della valutazione delle prove, al fine di associare i codici "anonimi" a quello anagrafico (*cfr. pagina 35 e seguenti*) (*cfr. doc. 14: Manuale commissione giudicatrice*):

Scioglimento anonimato

Per poter procedere allo scioglimento dell'anonimato la commissione giudicatrice deve reperire **TUTTE** le buste contenenti gli atti delle aule in cui si è svolta la prova (contattare l'Ufficio Scolastico Regionale per ulteriori dettagli).

All'interno di ogni busta si trova una ulteriore busta che contiene le singole bustine internografate contenenti l'abbinamento tra il codice anonimo e i dati anagrafici del candidato.

Fatto questo, sempre il segretario dovrà cliccare sul nome della prima aula in esame, e di seguito anche tutti gli altri componenti dovranno accedere alla stessa aula:

Commissione XXXX: SICILIA		
Membri della commissione selezionata		
Cognome	Nome	Ruolo
Effe	Emma	PRESIDENTE
Esse	Sara	SEGRETARIO
Aule:		
Istituto	Aula	Stato
ISTITUTO XYZ	Laboratorio Linguistico	⊗
ISTITUTO ABC	Aula 164	⊗
ISTITUTO DEF	Aula 245	⊗
ISTITUTO 123	Aula 963	⊗

A QUESTO PUNTO E' NECESSARIO APRIRE LA BUSTA DELL'AULA IN ESAME, ESTRARRE LE SINGOLE BUSTINE, E APRIRLE UNA A UNA E ANDARE AD ASSOCIARE IL CODICE ANONIMO CON IL CODICE FISCALE DEL CANDIDATO, ESATTAMENTE COME SONO ABBINATI ALL'INTERNO DELLE BUSTINE.

Non vi è alcun dubbio in ordine alla obbligatorietà della chiusura della busta e delle singole bustine ivi contenute; l'elemento rappresentato dimostra chiaramente come, in fase di scioglimento dell'anonimato, la resistente Amministrazione non si sia attenuta a tali principi, avendo avviato la detta procedura in presenza di buste consegnate già "aperte", a dimostrazione della violazione del principio dell'anonimato.

Ferma restando la manifesta incongruenza dei dati contenuti all'interno dei sopra citati verbali, tutti depositati in atti, si evidenziano discrepanze anche da un punto di vista temporale, tenuto conto che la seduta venuta chiusa in data 11/02/2025 e che la commissione trasmetteva gli atti all'USR per la Toscana, ai fini della pubblicazione dei candidati ammessi alla prova orale.

Pur tuttavia, vi è un ampio lasso temporale tra la chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e la data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, che veniva reso noto sul sito del M.I.M.-U.S.R. per la Toscana dopo tre giorni, in data 14/02/2025.

Non è dato sapere come i verbali e le buste siano stati detenuti da parte dell'Amministrazione resistente nei tre giorni intercorrenti tra il 11/02/2025 e il 14/02/2025.

A ciò deve aggiungersi che non sono rese note le modalità di scioglimento dell'anonimato per ciascuna aula, tenuto conto che nel relativo verbale vi è un generico riferimento per tutte all'apertura del plico e non vi è traccia alcuna né della descrizione del contenuto della busta, né tantomeno dell'associazione del codice identificativo "segreto" al codice fiscale.

Infine, si deve considerare che all'interno del verbale sono assenti riferimenti ad eventuali testimoni che hanno assistito alle suddette operazioni, in violazione del principio di pubblicità e trasparenza.

In tutte le procedure concorsuali deve difatti essere garantita la pubblicità in fase di scioglimento dell'anonimato, al fine di consentire ai candidati di poter verificare la legittimità delle operazioni di associazione dei codici anonimi alle prove.

Nell'ambito della prova scritta *de qua*, le suddette operazioni sono state poste in essere esclusivamente dalla Commissione esaminatrice, in assenza di verifica da parte di alcuna autorità di controllo.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE A LIVELLO NAZIONALE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA NELL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 8, DEL D.M. N. 194/2022. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29 DEL D. LGS. N. 165/2001. DISOMOGENEITÀ DEL CONTENUTO DEI QUESITI RISPETTO ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

L'Amministrazione resistente, precedentemente lo svolgimento della prova scritta del concorso *de quo*, rendeva noti i Quadri di riferimento e le istruzioni operative per i candidati (cfr. doc. allegati).

Nei quadri di riferimento, venivano indicate ai candidati le aree tematiche e la normativa di riferimento, al fine di consentire loro lo studio delle materie per lo svolgimento della prova scritta.

Ai sensi dell'art. 7 del bando, quest'ultima consisteva in una prova con cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua inglese strutturati in cinque domande a risposta multipla.

Il comma 5 dell'art. 7 prevedeva espressamente quanto segue in ordine alla valutazione della prova scritta: <<...*Per la valutazione della prova scritta le Commissioni esaminatrici dispongono di 100 punti. A ciascuno dei cinque quesiti a risposta aperta della prova scritta, la Commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua inglese la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale...*>>.

Il successivo comma 6 specificava: <<...*6. I quadri di riferimento di cui all'art. 10, comma 2, lettera d) del DM, in base ai quali sono costruite e valutate la prova scritta e la prova orale, sono pubblicati sul sito internet del Ministero, sul sito dell'USR nonché sul Portale INPA, prima della data fissata per lo svolgimento della prova scritta...*>>.

Pur tuttavia, i quadri di riferimento pubblicati non contenevano alcun riferimento in merito alla valutazione della prova scritta, tenuto conto che non era specificata alcuna indicazione in relazione alla ripartizione dei punteggi in ordine ai vari quesiti somministrati ai candidati.

Si evidenzia che i candidati prendevano visione della griglia di valutazione del proprio elaborato solo a seguito del riscontro all'accesso agli atti da parte del Ministero resistente.

Fino a tale momento, non venivano resi noti i criteri di attribuzione dei punteggi in ordine ai singoli quesiti somministrati ove, per ogni quesito, venivano individuati diversi indicatori recanti differenti soglie di valutazione, per un massimo di 80 punti.

Per la prova in lingua veniva assegnato un punteggio massimo pari a 20, per totali 100 punti.

L'Amministrazione resistente, all'interno della griglia di valutazione, ha specificato le voci in base alle quali ha applicato i punteggi per ciascun quesito e i relativi punteggi.

Non si contesta in tale sede la sola circostanza per cui la griglia di valutazione è stata resa successivamente allo svolgimento della prova, ma altresì il fatto che ciascun Ufficio Scolastico Regionale si è dotato di criteri di valutazione in maniera autonoma, in mancanza di uniformità a livello nazionale da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Come emerge dal Verbale ottenuto a seguito di istanza di accesso agli atti, la griglia di valutazione della prova scritta del concorso in oggetto veniva approvata, per la regione Toscana, in data 19/11/2024, in un lasso temporale dalle ore 09:30 alle 10:25, durante il quale venivano effettuati i seguenti adempimenti (*cfr. doc. 15: Verbale n. 4 del 19.11.2024 di approvazione della griglia di valutazione*):

1. Discussione ed approvazione della griglia di valutazione dei quesiti a risposta aperta della prova scritta del concorso D.D.G. 2788/2023 e della relativa scheda di valutazione;

2. Elaborazione del modello di griglia di valutazione.

Tenuto conto del lasso temporale di 55 minuti, stupisce che la Commissione possa aver approvato la griglia di valutazione in un tempo così esiguo, tenuto conto che l'analisi dei criteri da utilizzare per l'attribuzione dei punteggi richiedeva un'attenzione e una specificità maggiori.

Dal Verbale emerge che la Commissione ha approvato la scheda di valutazione e la griglia:

QUESITI	Coerenza e pertinenza della risposta con le competenze del dirigente scolastico previste dall'Ordinamento vigente (Fino a 5 punti)	Inquadramento generale normativo (Fino a 4 punti)	Esaustività, correttezza sostanziale ed aderenza all'oggetto del quesito (Fino a 4 punti)	Correttezza logico formale (Fino a 3 punti)	PUNTEGGIO PARZIALE
N. 1					
N. 2					
N. 3					
N. 4					
N. 5					
Totale punteggio parziale					

La griglia di valutazione predisposta dall'U.S.R. per la Toscana è del tutto generica e senza alcuna specificazione dei criteri ai fini della valutazione delle prove, come invece più dettagliatamente indicato per le altre regioni.

Per ogni indicatore, non sono stati difatti specificati i singoli descrittori recanti le relative valutazioni assegnate.

Si evidenzia in ogni caso che l'Amministrazione resistente, in fase di pubblicazione della griglia di valutazione della prova scritta della procedura *de qua*, non ha rispettato il criterio di unicità delle valutazioni a livello nazionale tenuto conto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, trattandosi di concorso nazionale, avrebbe dovuto predisporre una griglia uniforme da diramare a tutti gli Uffici Scolastici Regionali.

Ne è prova la disposizione di cui all'art. 11, comma 8, del D.M. n. 194/2022: <<[...] 8. *Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente, due componenti ed un segretario, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 5. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni e definisce i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali. **La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei vincolanti per tutte le sottocommissioni.** Tali procedure e criteri di*

valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione contestualmente alla graduatoria finale.[...]>>.

Tale circostanza non si è verificata nel caso di specie, come ben emerge dal Verbale di approvazione dei criteri di valutazione, dal quale risulta chiaramente assente la predisposizione delle “procedure” e dei “criteri di valutazione omogenei vincolanti per tutte le sottocommissioni”.

La Commissione si è difatti limitata ad approvare la griglia di valutazione, recante il punteggio attribuibile per ogni singolo indicatore, senza però fissare dei criteri valevoli per tutte le sottocommissioni in sede di correzione degli elaborati.

Da ciò è inevitabilmente conseguita l'ampia discrezionalità demandata a ciascuna sottocommissione la quale, in contrasto con l'art. 11, comma 8, del D.M. n. 194/2022, si è autodeterminata attraverso criteri e procedure di valutazione definite in maniera autonoma, a partire dalle diverse tempistiche utilizzate per la correzione degli elaborati.

Si evidenzia in ogni caso che l'Amministrazione resistente, in fase di pubblicazione della griglia di valutazione della prova scritta della procedura *de qua*, non ha rispettato il criterio di unicità delle valutazioni a livello nazionale tenuto conto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, trattandosi di concorso nazionale, avrebbe dovuto predisporre una griglia uniforme da diramare a tutti gli Uffici Scolastici Regionali.

L'art. 29 del Decreto Legislativo n. 165/2001, in tema di “*Reclutamento dei dirigenti scolastici*”, riconosce che <<...Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.>> (cfr. doc. 16: Decreto Legislativo n. 165/2001).

Il D. Lgs. n. 165/2001 demanda pertanto al Ministero dell'Istruzione e del Merito la determinazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali, disposizione che nel caso di specie non è stata osservata dall'Amministrazione resistente, che ha affidato regionalmente la previsione dei criteri di valutazione della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici.

Si rammenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che la procedura concorsuale indetta con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 è di carattere nazionale, ma organizzata a livello regionale.

La regionalizzazione della procedura è pertanto circoscritta alle sole modalità organizzative e non già alla fissazione dei criteri e delle soglie di valutazione che avrebbero dovuto essere predisposte esclusivamente dal M.I.M.

Ma vi è di più!

Il contenuto della griglia di valutazione è palesemente ampliativo rispetto a quanto richiesto ai candidati nei quesiti somministrati.

A conferma di ciò, si osservi il primo descrittore, per il quale è attribuita la più alta votazione in un massimo di 5 punti, che individua i seguenti criteri per l'attribuzione dei punteggi:

<<Coerenza e pertinenza della risposta con le competenze del dirigente scolastico previste dall'Ordinamento vigente>>.

La valutazione è avvenuta considerando anche il collegamento con le competenze del Dirigente scolastico, indicazione ultronea ed aggiuntiva rispetto a quanto richiesto dai singoli quesiti.

Si consideri il contenuto dei cinque quesiti somministrati:

1. *<<Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico per garantire ai docenti un'adeguata formazione in servizio>>;*

2. *<<Facendo riferimento al d.i. n. 129/2018, il candidato illustri le competenze e le responsabilità attribuite al dirigente scolastico nell'ambito della gestione amministrativo-contabile, al fine di assicurare la gestione unitaria dell'istituzione scolastica.>>;*

3. *<<Il candidato illustri, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del Dirigente scolastico in ordine alla costituzione di una rete di scuole>>;*

4. *<<Il candidato illustri quali attività del personale docente sono ricomprese nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa, richiamando anche gli aspetti relativi al trattamento economico per la prestazione lavorativa svolta>>;*

5. *<<Il candidato illustri la disciplina che regola la fruizione dei permessi brevi del personale docente e del personale ATA sia con contratto a tempo indeterminato che determinato>>.*

Da quanto sopra, emerge chiaramente che in tre domande veniva richiesta esplicitamente ai candidati l'elaborazione del quesito alla luce delle funzioni e responsabilità dirigenziali; aspetti questi ultimi che invece non erano espressamente menzionati negli altri due quesiti, per evidente estraneità a quanto richiesto.

Il contenuto del primo indicatore amplia pertanto l'oggetto di valutazione dei due quesiti sopra menzionati, tenuto conto che in tal modo l'Amministrazione resistente ha esteso l'ambito di valutazione alla *“coerenza e pertinenza della risposta con le competenze del dirigente scolastico previste dall'Ordinamento vigente”*, che non era richiesto nello specifico nei due quesiti somministrati.

Tenuto conto della specificità dei due quesiti sopra menzionati, i candidati non avrebbero potuto arbitrariamente ed autonomamente estendere la risposta ad un contenuto non espressamente richiesto; in caso contrario, avrebbero ottenuto un punteggio minimo in relazione al terzo indicatore *“Esaustività, correttezza sostanziale ed aderenza all'oggetto del quesito”*.

Sul punto, a riprova di quanto sopra evidenziato, si porta all'attenzione dell'Ill.mo T.A.R. adito il rilevante dato costituito dalla griglia di valutazione elaborata dall'U.S.R. per la Sardegna.

L'U.S.R. per la Sardegna, in riscontro alle numerose istanze di accesso agli atti pervenute, ha fornito la griglia di valutazione utilizzata ai fini della correzione degli elaborati, dichiarando quanto segue: ***<<Considerata la formulazione delle 5 tracce proposte per la prova scritta del concorso, la commissione delibera di adottare distinti criteri di valutazione per i seguenti sottogruppi di tracce: Gruppo 1: T1 – T4 – T5; Gruppo 2: T2 – T3>> (cfr. doc. 17: Griglia di valutazione U.S.R. Sardegna).***

Come emerge dalla documentazione in atti, stante la differente predisposizione dei cinque quesiti somministrati ai candidati, l'U.S.R. per la Sardegna ha ritenuto di dover “garantire la necessaria differenziazione valutativa” per i quesiti somministrati, individuando una modalità di correzione diversa dei primi tre quesiti rispetto agli ultimi due e, conseguentemente, richiedenti una valutazione caratterizzata da diversi criteri.

L'U.S.R. per la Sardegna ha ben ritenuto di non poter applicare i medesimi criteri valutativi a tutti e cinque i quesiti, tenuto conto che i primi tre differiscono dagli ultimi due e che pertanto le

griglie di valutazione predisposte non sono idonee a garantire una corretta correzione degli elaborati in quanto estremamente generiche.

La documentazione in atti comprova pienamente quanto dedotto in tale sede, ossia la manifesta arbitrarietà demandata a ciascun Ufficio Scolastico Regionale in fase di predisposizione e applicazione dei criteri di valutazione, in contrasto con le disposizioni del Bando.

Tale circostanza ha determinato una serie di discriminazioni in danno dei vari candidati al concorso de quo i quali, nella consapevolezza di essere valutati in misura eguale a prescindere dalla regione di partecipazione, all'esito della prova scritta si sono avveduti della valutazione deteriore ottenuta e della applicazione in loro sfavore di criteri di valutazione meno favorevoli rispetto a colleghi che hanno partecipato in altra regione.

La griglia di valutazione per la valutazione della prova scritta, oltre ad essere stata predisposta in violazione del principio di unicità della valutazione a livello nazionale, è caratterizzata altresì da elementi di valutazione ulteriori e nuovi rispetto al contenuto dei quesiti somministrati, in evidente danno e svantaggio nei confronti dei candidati odierni ricorrenti, i quali si sono visti attribuire un punteggio minore in relazione al primo indicatore nei due quesiti sopra indicati, per le ragioni già esposte.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E 25 DELLA LEGGE N. 241/1990 IN FASE DI CONSEGNA, DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, DEI DOCUMENTI DI CUI ALL'ACCESSO AGLI ATTI, NELLA LORO PRECISA IDENTITÀ. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Con il presente motivo di ricorso si solleva un ulteriore elemento di illegittimità laddove la resistente Amministrazione, in riscontro all'accesso agli atti, ha fornito una documentazione non conforme a quanto prescritto ai sensi della legge n. 241/1990 (*cfr. doc. 18: Documentazione candidati accesso atti*).

Prendendo a riferimento il file denominato "Registro operativo", che viene qualificato come "*Registro delle operazioni della commissione esaminatrice con oscuramento dati*", si evidenzia una grave difformità del documento consegnato rispetto all'originale.

L'Amministrazione ha inviato un atto completamente oscurato, essendo visibile solo il riferimento alla "*Conferma presenza delle buste con codici anonimi/codici fiscali per tutte le aule*"

alle ora 10:00 del 11/02/2025, per poi attestare alle ore 11:47 la chiusura dello scioglimento dell'anonimato (***cfr. doc. 19: Registro Operativo***).

Il file *de quo* è stato trasmesso in un formato pdf modificato, essendo stato oscurato con modalità di evidenziazione dubbie.

La trasmissione del detto file pdf impedisce di verificare l'autenticità del singolo atto, tenuto conto che non è possibile attestarne la conformità rispetto all'originale analogico in possesso dell'Amministrazione.

La resistente Amministrazione è incorsa in aperta violazione di legge tenuto conto che, in presenza di una procedura concorsuale, è tenuta a trasmettere gli atti richiesti nell'interesse dei candidati aventi un interesse legittimo alla verifica della correttezza della procedura.

La resistente avrebbe dovuto consegnare, in riscontro all'istanza di accesso, il registro integrale delle operazioni della commissione in sede di correzione della prova, al fine di consentire ai candidati la verifica della correttezza della procedura.

A tal fine, la Scrivente difesa ha reiterato la richiesta con autonoma istanza di accesso agli atti, allo stato rimasta inevasa (***cfr. doc. 20: Istanza di accesso agli atti registro operativo***).

La consegna del file informatico, così come consegnato dalla resistente, non corrisponde a quanto prescritto dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso agli atti amministrativi, tenuto conto che il "documento amministrativo" deve rispettare rigorosi criteri che, nel caso di specie, sono stati apertamente disattesi.

Si evidenzia difatti che dalla ostensione dei predetti atti non è possibile verificare la data e l'origine dei documenti consegnati, i quali si presentano come mere copie di documenti cartacei scansionati in un qualsiasi momento temporale dalla commissione e dei quali non vi è pertanto traccia.

Il riscontro fornito dalla resistente Amministrazione non ha pertanto rispettato i criteri di cui all'art. 22 della legge n. 241/1990, il cui comma 1 lett. d) qualifica i documenti amministrativi (***cfr. doc. 21: Legge n. 241/1990***):

<<... d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico

interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;...>>.

Ed ancora l'art. 25:

<<... 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura....>>.

Nel caso di specie, il M.I.M. – U.S.R. per la Toscana non ha consentito l'estrazione dei documenti conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, non avendo garantito la consegna degli atti nella loro autenticità ed integrità.

La mancata produzione degli atti nella loro integrità formale implica una serie di conseguenze in ordine alla veridicità ed autenticità dei predetti atti che, in quanto scansionati ed “evidenziati” con modalità poco chiare, potrebbero essere stati alterati e successivamente trasmessi in formato pdf come se si trattasse di un qualsiasi documento cartaceo.

Gli atti amministrativi, nel caso di specie attinenti ad una procedura concorsuale, devono assicurare all'interessato quella trasparenza ed imparzialità dell'attività dell'Amministrazione che, nel caso di specie, sono del tutto carenti, considerato che in tal modo i ricorrenti non sono in grado di verificare la natura degli atti trasmessi.

È doveroso richiamare i noti principi della consolidata giurisprudenza amministrativa, la quale ha più volte ribadito come *<<... il diritto di accesso ha ad oggetto, alla stregua della disciplina di settore il documento nella sua precisa identità, contenutistica e formale, ed ammettere un'equipollenza solo contenutistica varrebbe ad impedire alla parte interessata la facoltà di far valere, a fini di difesa, tutti quei vizi di confezionamento dell'atto (sottoscrizione, data di consegna del ruolo al concessionario etc..) che solo l'esame del documento in sé può consentire di svolgere compiutamente...>> (cfr. T.A.R. Campania Napoli n. 4520/2019; in senso conforme T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 329/2024; T.A.R. Sicilia n. 2872/2024).*

Nel caso di specie, il Ministero resistente ha disatteso tali principi, non consegnando ai ricorrenti il registro delle operazioni della commissione nella loro precisa identità formale,

circostanza che rende impossibile la verifica di elementi fondamentali quale la natura e il momento di formazione del detto verbale.

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA NELLA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001.

Dalla analisi dei verbali di valutazione della prova scritta sostenuta dagli odierni ricorrenti che hanno ricevuto il riscontro all'accesso agli atti, emerge una evidente incongruenza in fase di correzione dei loro elaborati.

La commissione si trovava a dover analizzare e correggere elaborati di una prova scritta articolata in quesiti a risposta aperta, che pertanto richiedevano un'attenzione maggiore rispetto a quella di una prova a quiz.

Stante il contenuto dei quesiti somministrati, di particolare complessità tenuto conto del ruolo messo a concorso, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto fissare preliminarmente dei tempi minimi per la correzione delle prove e pertanto attenersi a tali criteri.

Ciò non si è verificato nel caso di specie, come emerge dalla discrepanza in fase di correzione degli elaborati, che può essere così sintetizzata, sulla base di quanto emerso dai detti verbali che sono stati attentamente osservati:

1. Verbale n 5 del 25.11.24: esaminati 4 concorrenti (dal n 1 a 4) in circa h. 2,50, quindi più o meno 37,5 minuti a candidato ossia circa 7 minuti a prova (ad esclusione delle prove di inglese);
2. Verbale n. 6 del 5.12.24: esaminati 6 concorrenti (dal n 5 a 11) in circa h. 3,40, quindi più o meno 34 minuti a candidato, ossia circa 6 minuti a prova (ad esclusione delle prove di inglese);
3. Verbale n. 7 del 16.12.24 esaminati 11 concorrenti (dal n 12 al 23) in circa h. 3,25, quindi più o meno 17 minuti a candidato ossia circa 3,4 minuti a prova (ad esclusione delle prove di inglese);
4. Verbale n. 8 del 17.12.24 esaminati 11 concorrenti (dal n 24 al 35) in circa h. 3,30. quindi più o meno 18 minuti a candidato, ossia circa 3,6 minuti a prova (ad esclusione delle prove di inglese);

5. Verbale n. 9 del 07.01 25 (ove è peraltro erroneamente indicata la data del 07 gennaio 2024, in luogo di quella corretta del 07 gennaio 2025) esaminati 14 concorrenti (dal n 36 al 50) in circa h. 4,25, quindi più o meno 18 minuti a candidato ossia circa 3,6 minuti a prova (ad esclusione delle prove di inglese);

6. Verbale n. 10 (ove è peraltro erroneamente indicata la data del 13 gennaio 2024, in luogo di quella corretta del 13 gennaio 2025) esaminati 17 concorrenti (dal n 51 al 68) in circa h. 4,10, quindi più o meno 14 minuti a candidato ossia circa 2,8 minuti a prova (ad esclusione delle prove di inglese);

7. Verbale n. 11 (ove è peraltro erroneamente indicata la data del 14 gennaio 2024, in luogo di quella corretta del 14 gennaio 2025) del 14.01 25 esaminati 16 concorrenti (dal n 69 a 85) in circa h. 4,30, quindi più o meno 16 minuti a candidato ossia circa 3,2 minuti a prova (ad esclusione delle prove di inglese);

8. Verbale n. 12 del 20.01 25 esaminati 14 concorrenti (dal n 86 a 100) in circa h. 3,30 quindi più o meno 14 minuti a candidato, ossia circa 2,8 minuti a prova (ad esclusione delle prove di inglese);

9. Verbale n. 13 del 21.01.2025 esaminati 15 concorrenti (dal n 101 al 116) in circa h. 4,50, quindi più o meno 18 minuti a candidato, ossia circa 3,6 minuti a prova (ad esclusione delle prove di inglese);

10. Verbale n. 14 del 27 01.2025 esaminati 16 concorrenti (dal n 117 al 133) in circa h. 4,10 quindi più o meno 14 minuti a candidato, ossia circa 2,8 minuti a prova (ad esclusione delle prove di inglese);

11. Verbale n. 15 del 31. 01.2025 esaminati 14 concorrenti (dal n 134 a 148) in circa h. 3,35 quindi più o meno 14 minuti a candidato, ossia circa 2,8 min a prova (ad esclusione delle prove di inglese);

12. Verbale n. 16 del 03.02.2025 esaminati 20 concorrenti (dal n 149 a 164) in circa h. 3,51 quindi più o meno 10 minuti a candidato, ossia circa 2 minuti a prova (ad esclusione delle prove di inglese);

13. Verbale n. 17 del 04.02.2025 esaminati 10 concorrenti (dal n 165 a 175) in circa h. 3,05 quindi più o meno 18 minuti a candidato, ossia circa 3,6 minuti a prova (ad esclusione delle prove di inglese).

Nei verbali n. 10 e 14 viene attribuito un punteggio errato rispettivamente ai concorrenti n. 63 e 125, poi rettificati nel verbale n. 18, ove è così dichiarato: <<La commissione prende atto di quanto riferito dalla segretaria in ordine all'esistenza di una errata attribuzione di punteggio per i candidati n. 63 e 125 a cui, per mero errore, era stato attribuito un punto in più per il primo ed un punto in meno al secondo e pertanto procede alla correzione. La commissione procede, altresì, al controllo delle valutazioni inerenti a quei candidati (di cui aveva preso nota) per i quali vi era stato maggior dibattito per l'attribuzione del punteggio, ancorchè comunque dato all'unanimità, al fine di garantire la maggior omogeneità dei giudizi anche a seguito della visione complessiva degli elaborati, provvedendo a riconfermarlo, abbassarlo ovvero ad aumentarlo>> (cfr. doc. 22: Verbale n. 18 del 10/02/2025).

Stupiscono le affermazioni rese dalla commissione, la quale ha apertamente dichiarato di aver proceduto ad un successivo "controllo" delle valutazioni di alcuni candidati "di cui aveva preso nota" e di aver rettificato il relativo giudizio anche in comparazione agli altri giudizi.

Le modalità di attribuzione dei punteggi da parte della commissione risultano essere evidentemente viziati e difformi dai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, la quale ha ben dichiarato all'interno del verbale n. 18 di aver rettificato e dunque abbassato o aumentato la valutazione di "alcuni" candidati, dei quali ha determinato la valutazione anche alla luce degli altri elaborati.

Le dichiarazioni rese nel verbale n. 18 dimostrano la mancanza di imparzialità da parte della commissione la quale, come si evince dal contenuto di quanto asserito, ha favorito e privilegiato taluni candidati e non altri, procedendo ad abbassare la votazione precedentemente assegnata, sulla base della illogica comparazione operata.

Tale condotta, oltre ad essere del tutto illegittima, è stata posta in essere dall'Amministrazione senza alcuna trasparenza, tenuto conto che nel verbale non sono resi noti né i nominativi di tali candidati "di cui aveva preso nota" (dicitura che lascia intendere peraltro un elemento di associazione e possibile favoritismo), né tantomeno le modalità di rettifica delle valutazioni espresse e rettificate.

La Commissione avrebbe dovuto indicare quantomeno i corrispondenti numeri degli elaborati e, a seguito dello scioglimento dell'anonimato, avrebbe potuto benissimo rendere noti i nominativi, al fine di dimostrare la regolarità delle operazioni, che invece non risulta essere stata rispettata.

A conferma della mancanza di trasparenza riscontrata in sede di correzione degli elaborati, si porta all'attenzione dell'Ill.mo T.A.R. adito l'incongruenza rilevata avuto riguardo ad alcune schede di valutazione di candidati che hanno superato la prova scritta con la votazione di 70/100.

Da un attento scrutinio delle schede dei compiti *107*, *119*, *166* e *174* si evidenzia una contraddittorietà rispetto al contenuto dei verbali di correzione n. 13 e 17 (*cfr. doc. 23: Verbalì 13 e Schede compiti *107*, *119*, *166* e *174**).

Dal verbale n. 13 del 21.01.2025, emerge che la commissione ha corretto i compiti dal candidato 101 al candidato 116 compreso; risulta pertanto dubbia l'indicazione, nelle schede di valutazione n. *107 e *119 della data del 10.02.2025.

Allo stesso modo, il verbale n. 17 attesta la correzione, in data 04.02.2025, dei compiti dal candidato n. 165 al 175; pur tuttavia, le schede di valutazione *166 e *174 sono state elaborate il 10.02.2025.

Confrontando i verbali di cui sopra con il contenuto del verbale n. 18, risulta palese che la commissione, con elevata probabilità, ha in un primo momento proceduto alla valutazione – rispettivamente il 21.01.2025 e il 04.02.2025 – degli elaborati segnalati, per poi procedere alla loro “rivalutazione” dopo qualche giorno, conferendo evidentemente nella seduta del 10.02.2025 il punteggio di 70/100 utile ai fini del superamento della prova scritta.

Se così non fosse stato, i candidati di cui sopra non avrebbero superato la soglia della sufficienza: pertanto, la condotta della commissione dimostra chiaramente come la revisione dei punteggi assegnati in relazione ai compiti di cui sopra sia stata manipolata e modificata dopo diversi giorni dalla chiusura della correzione, *contra legem*.

La commissione esaminatrice ha agito in aperta violazione delle prescrizioni contenute nel manuale della commissione giudicatrice, a mente del quale era tassativamente prevista la procedura di correzione degli elaborati e la relativa chiusura, che doveva avvenire a seguito dell'attribuzione della valutazione.

Come emerge dal citato manuale (cfr. pagine n. 22 – 26), a seguito della valutazione del compito, la correzione veniva chiusa dal segretario e successivamente confermata da tutti i componenti della commissione.

L'ipotesi di riapertura della valutazione veniva contemplata in tali termini:

Riapertura valutazione

Se per qualche motivo fosse necessario apportare modifiche alla valutazione dopo la chiusura della correzione, il Segretario troverà a inizio scheda un bottone che permette di riportare lo stato del compito in "Correzione in corso":

Dunque, la revisione di quanto precedentemente corretto doveva avvenire esclusivamente a seguito della valutazione del singolo compito e non dopo la valutazione di tutti gli elaborati, come illegittimamente avvenuto nel caso di specie, laddove la commissione ha proceduto ad abbassare o alzare la votazione assegnata a "taluni candidati", a seguito di comparazione tra i diversi compiti.

La condotta della commissione è pertanto ampiamente violativa delle disposizioni che venivano impartite dalla medesima Amministrazione, ai fini della corretta correzione degli elaborati.

Dall'esame dei verbali delle correzioni (dal n 5 al n 18) si ha modo di rilevare che ai primi 11 candidati sono stati dedicati più di 30 minuti ciascuno per la correzione degli elaborati, laddove per gli altri aspiranti D.S. i tempi si sono notevolmente ridotti.

Si consideri che la media dedicata a ciascun candidato si abbassa oscillando tra 18 a 14 minuti.

Considerato che le prove erano 5 (esclusa la prova in lingua inglese), la commissione ha impiegato circa 3 minuti a prova per leggerla, valutarla ed inserire le relative valutazioni nella griglia di correzione.

Circostanza che dimostra come il tempo utilizzato non possa in alcun modo consentire alla commissione di procedere ad una correzione adeguata e, probabilmente, neppure l'intera lettura dei quesiti, essendo al massimo sufficienti al solo fine di concordare il punteggio.

Non sono pertanto noti gli intervalli temporali tra la correzione di un elaborato ed un altro, tenuto conto che viene solo indicato il momento di inizio e di chiusura delle operazioni.

Nel caso di specie, il parametro di correzione utilizzato dalle diverse sottocommissioni non è risultato conforme ai principi di imparzialità e parità, nonché di uguaglianza nell'accesso al pubblico

impiego, in quanto l'Amministrazione ha arbitrariamente applicato una modalità differenziale di correzione degli elaborati, in violazione dei principi posti a tutela del pubblico impiego.

In particolare, il comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/01 sancisce, nell'ambito delle procedure di selezione per il reclutamento del personale, che le stesse *“si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e **modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità** e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di **meccanismi oggettivi e trasparenti**, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle **pari opportunità** tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”*.

La resistente Amministrazione è incorsa in una manifesta violazione di legge, non solo e tanto laddove non ha predeterminato i tempi e i criteri di valutazione della prova scritta, ma altresì in fase di correzione degli elaborati, che sono stati diversamente valutati in un lasso temporale logicamente incompatibile con l'impegno richiesto nell'ambito di una prova scritta di un concorso per l'accesso al ruolo di Dirigente Scolastico.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 LETT. G), DEL D.M. 13.10.2022 N. 194. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E TERZIETÀ DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con ulteriore motivo di ricorso preme evidenziare che tra i membri della Commissione esaminatrice figuravano componenti in condizione di incompatibilità/ conflitto di interessi, i quali non avrebbero potuto essere destinatari di nomina (*cfr. doc.ti 24 - 25: Decreto nomina commissione*

D.D.G. M.I.M. U.S.R. Toscana n. 200 del 21.05.2024; Verbale n. 1 del 22.05.2024 di insediamento della commissione esaminatrice).

1. Nello specifico, si segnala prioritariamente la posizione della Dott.ssa Castagna, Dirigente scolastica distaccata presso l'USR Toscana con incarico di **Dirigente tecnico**.

Ha partecipato a corsi di formazione con l'avvocato Goggioli e lavora in stretta collaborazione con Fabio Pagliazzi e Giuseppina Nicolazzo.

Durante l'anno scolastico 2019-2020, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha organizzato un piano di formazione rivolto ai Dirigenti Scolastici neoimmessi in ruolo. All'interno di questo programma, il **24 marzo 2020**, si è svolto il **Modulo 4** intitolato "Il contenzioso", che ha trattato temi quali (*cfr. doc. 26: Documentazione corso di formazione D.S.*):

- Attivazione di strumenti giuridici
- Prevenzione del contenzioso
- Le controversie dinanzi al giudice amministrativo
- Le controversie dinanzi al giudice ordinario
- Il giudizio dinanzi alla Corte dei Conti
- Le memorie difensive.

I relatori di questo modulo sono stati l'Avv. Michele Gambini e l'Avv. Alessandro Goggioli dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze.

Durante le sessioni laboratoriali, la Dott.ssa Marta Castagna ha svolto il ruolo di tutor per il Gruppo 4, insieme alla Dott.ssa Barbara Caterini.

La collaborazione tra l'Avv. Goggioli e la Dott.ssa Castagna in questo contesto formativo potrebbe sollevare interrogativi riguardo all'imparzialità, soprattutto considerando la loro attuale partecipazione nella medesima commissione esaminatrice.

La pregressa collaborazione al corso di formazione per i neo DS immessi in ruolo potrebbe influenzare, o essere percepita come influenzante, l'**obiettività** delle valutazioni, compromettendo i principi di **imparzialità** e **trasparenza** richiesti nelle procedure concorsuali pubbliche.

Si evidenzia un altro dato rilevante con riferimento alla Dott.ssa Castagna la quale, in sede di concorso riservato, ha già valutato la candidata Francesca Cioffi, partecipante anche al concorso ordinario (*cfr. doc. 27: Elenco candidati e formatori concorso 107/2023*).

Dunque, la medesima candidata alla procedura riservata la quale ha sostenuto il corso intensivo di formazione ove era presente la Dott.ssa Castagna, potrebbe aver ottenuto la correzione del proprio elaborato dalla medesima.

All'atto dell'insediamento quali membri della commissione del concorso ordinario D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023, la predetta si sarebbe dovuta astenere dall'esercizio di tale funzione, tenuto conto della incompatibilità di tale funzione con quella di commissario del corso intensivo di formazione della procedura ex D.M. n. 107/2023.

Come ampiamente provato dalla documentazione in atti, alla procedura ordinaria ha tendenzialmente preso parte un notevole numero di candidati di quella riservata, tenuto conto delle peculiarità di quest'ultima procedura, ben nota all'Ecc.mo T.A.R. adito e sulla quale gli aspiranti Dirigenti scolastici hanno ben valutato di prendere parte in via precauzionale anche al concorso ordinario indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023.

La Dott.ssa Castagna ha pertanto accettato l'incarico di membro della commissione esaminatrice della prova scritta del concorso ordinario D.S., trovandosi in tal modo a correggere elaborati di tanti candidati che hanno sostenuto con la predetta il corso intensivo di formazione della procedura di cui al D.M. n. 107/2023.

La Dott.ssa Castagna si sarebbe pertanto dovuta astenere dall'esercizio di tale funzione, tenuto conto della incompatibilità di cui all'art. 12 del D.M. n. 194/2022, che così prevede nello specifico alla lettera g) tra le *“Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni del concorso e alla nomina di componente del Comitato tecnico-scientifico”*:

<< 1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della commissione e delle sottocommissioni del concorso, nonché' alla nomina quale componente del Comitato tecnico-scientifico: [...] g) aver organizzato, gestito o diretto, a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, corsi aventi l'esclusiva finalità di preparazione ai concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici ;[...]>>.

Come ampiamente provato in atti, sia il corso del marzo 2020 che il corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107/2023, hanno avuto quale obiettivo quello di preparare gli aspiranti D.S. al concorso, finalità che integra una delle condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione.

Sulla casistica di ipotesi di incompatibilità di membri della Commissione esaminatrice nell'ambito di procedure concorsuali si è espresso l'ANAC che, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato quanto segue:

<<[...] il legame di colleganza e/o di subordinazione o collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato possa essere idoneo ad alterare sensibilmente la par condicio tra i concorrenti solo nel caso in cui sia caratterizzato da intensità, assiduità e sistematicità. L'Autorità ha ritenuto rilevante, ai fini della sussistenza di un conflitto di interesse, un rapporto professionale sistematico, stabile e continuo, tale da lasciar presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra il candidato e il commissario (cfr. delibere n. 209 del 1 marzo 2017 e n. 384 del 29 marzo 2017) [...]>> (cfr. doc. 28: Parere ANAC n. 353/2023).

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2408 del 08.03.2023 si è espresso in tale direzione, affermando che: *<<[...] Come sottolineato anche nella sopra richiamata ordinanza di questo Consiglio n. 4456 del 2021 (con la quale, in riforma del provvedimento di primo grado, è stata accolta la domanda cautelare), sebbene debba riaffermarsi il principio giurisprudenziale per cui la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente previste, deve parimenti evidenziarsi che, nell'applicazione concreta di tale principio, questo Consiglio ha precisato la necessità di tenere conto dei caratteri specifici della collaborazione, al fine di valutarne l'intensità e la protrazione nel tempo e, dunque, l'idoneità a determinare "per il componente della commissione un effetto di incompatibilità a partecipare alla valutazione comparativa di candidati che, con il condizionamento del rapporto preesistente, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale" (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 luglio 2020, n. 4356); la comunanza di interessi (altresi) di vita professionale potrebbe infatti connotarsi per un'intensità "tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale" (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865). 9.1. La verifica in ordine alla sussistenza di situazioni di*

conflitto di interesse deve essere svolta, in concreto, con il dovuto rigore, valorizzando i canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza che devono informare l'attività valutativa delle commissioni di concorso, dovendosi anche precisare che, ad assumere rilievo, in forza delle generali previsioni dell'art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, sono non solo i conflitti di interessi conclamati ma anche quelli potenziali, integrati dalla sussistenza di gravi ragioni di convenienza percepite come una minaccia alla imparzialità e indipendenza dei componenti dell'organo collegiale nel contesto della procedura concorsuale. 9.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, nella fattispecie emergono plurimi elementi che, valutati non singolarmente ma complessivamente, convergono nel senso di ritenere integrata la violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, sia avuto riguardo ai rapporti di collaborazione intercorrenti tra la vincitrice della selezione e i commissari, tra i quali, in specie, la prof.ssa -OMISSIS- sia tenuto conto di ulteriori accadimenti occorsi nello svolgimento della selezione. [...]>>.

Il principio di imparzialità è pertanto in tale sede ampiamente violato, tenuto conto che i componenti della commissione sopra indicati hanno tenuto corsi di formazione ai quali hanno verosimilmente partecipato candidati aspiranti DS del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023.

Per tali motivi, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'operato della Commissione, che ha operato in composizione illegittima, per la presenza di un membro versante in situazione di palese incompatibilità.

^^^

ISTANZA ISTRUTTORIA

Con la presente istanza si fa seguito alla richiesta formulata in sede di accesso agli atti in relazione alla produzione dei files di log della procedura, richiesta rimasta inevasa dalla resistente Amministrazione.

Con la presente istanza si chiede pertanto al Ministero dell'Istruzione e del Merito di produrre in giudizio tutta la documentazione di causa non consegnata in riscontro all'istanza di accesso agli atti tenuto conto dell'indispensabilità della suddetta documentazione ai fini del presente giudizio e, nello specifico, di Copia dei log relativi all'acquisizione della prova scritta da parte della

Commissione e di copia del manuale di elaborazione dei files di *log* del sistema di correzione degli elaborati scritti.

Ancora, nello specifico, si chiede all'Ill.mo Tribunale Amministrativo di Voler ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'acquisizione in giudizio dei files di *log* relativi alla fase di scioglimento dell'anonimato, in ordine alla quale non sono note le relative modalità di svolgimento, in quanto non specificate nel relativo verbale.

Si chiede altresì all'Ill.mo T.A.R. adito l'ostensione del registro operativo dell'attività della commissione esaminatrice durante la correzione delle prove in formato integrale, come avanzato nella istanza di accesso agli atti trasmessa, ai fini della conferma delle criticità sopra rilevate.

^ ^ ^

Per quanto sin qui esposto i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

In accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti impugnati e ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. per la Toscana la ripetizione della prova scritta del concorso per Dirigenti scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023, previo nuovo collaudo ed estrazione dei quesiti in conformità all'art. 10, comma 2, del D.M. n. 194/2022 e all'art. 11 del D.P.R. n. 487/1994.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023;
2. D.M. n. 194 del 13.10.2022;
3. Quadri di riferimento prova scritta;
4. Istruzioni candidati;

5. Avviso M.I.M. – U.S.R. Toscana prot. n. 2590 del 14.02.2025 e allegato;
6. Avviso M.I.M. – U.S.R. Toscana prot. n. 3347 del 26.02.2025;
7. Avvisi esiti prove orali;
8. Istanza di accesso agli atti CTS;
9. Nota M.I.M. prot. n. 73805 del 26.03.2025 e allegati;
10. Interrogazione parlamentare;
11. Verbale I.S. “Salvemini”;
12. Verbale Liceo “Enriques”;
13. Verbale n. 20 anonimato;
14. Manuale commissione giudicatrice;
15. Verbale n. 4 del 19.11.2024;
16. Decreto Legislativo n. 165/2001;
17. Griglia di valutazione U.S.R. Sardegna;
18. Documentazione candidati accesso atti;
19. Registro Operativo;
20. Istanza di accesso agli atti registro operativo;
21. Legge n. 241/1990;
22. Verbale n. 18 del 10/02/2025;
23. Verbali 13 e Schede compiti *107*, *119*, *166* e *174*;
24. Decreto nomina commissione D.D.G. M.I.M. U.S.R. Toscana n. 200 del 21.05.2024;
25. Verbale n. 1 del 22.05.2024 di insediamento della commissione esaminatrice;
26. Documentazione corso di formazione D.S.;
27. Elenco candidati e formatori concorso 107/2023;
28. Parere ANAC n. 353/2023.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 10.04.2025

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^^^

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta procura in calce
al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di ripetizione della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici, di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Toscana;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno superato la prova scritta della procedura in oggetto, i quali sono stati ammessi a partecipare alla prova orale del concorso *de quo*, per la regione Toscana, di imminente svolgimento;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;*
- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;*
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FORMULA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023 per la regione Toscana, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Roma, 10.04.2025

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga